

Nell'approfondimento della vicenda si è venuto a conoscenza di un volantino distribuito, anni addietro, dallo stesso Istituto, che si impegnava a rimborsare le spese per piccole opere di manutenzione straordinaria.

Di qui, poi, la decisione del Dirigente dell'Istituto di procedere al rimborso della somma spesa dall'inquilino.

10.15.6. Una Cooperativa edilizia non riesce a frazionare il mutuo agevolato di cui alla L.457/78

Il Difensore civico è stato investito di una complessa questione generata dal difficile coordinamento della norma statale (art. 18, 1° e 2° co. L.457/78) con la relativa convenzione tra Regione ed Istituto di credito (mutuante).

In effetti, mentre la disposizione normativa fa riferimento - ai fini del frazionamento del mutuo - alla data del semplice atto di assegnazione dell'alloggio al socio, da parte del Consiglio regionale di amministrazione della Cooperativa, la Convenzione invece - interpretando in modo restrittivo la norma in questione - dispone che per "atto di assegnazione" debba intendersi quello pubblico.

La questione è stata approfondita in sede di esame congiunto della pratica, in cui si è convenuto sull'opportunità di una modifica

della convenzione, stante l'intenzione dell'Istituto bancario di attenersi rigidamente alle clausole negoziali.

10.15.7. Canone locazione

Una Sezione provinciale dell'Unione Inquilini ha sollevato il problema dell'interpretazione data al comma 1, punto 2 dell'art. 25 della L.R. 96/96 (nel testo introdotto dalla L.R. 56/98) in relazione al fatto che, dalla sua formulazione letterale, l'applicazione della percentuale del 4,2 al reddito corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS porterebbe il canone per la seconda fascia ad una misura pari a £. 64.560, anziché a £. 104.000.

Dopo approfondito esame, si è giunti alla conclusione che l'equivoco nasceva dall'infelice formulazione del testo legislativo ed in tal senso è stato sollecitato l'Assessorato regionale a proporre, nella prima occasione, un chiarimento normativo.

10.15.8. Una complessa questione di esproprio del terreno da parte di un Consorzio A.S.I.

Nell'ambito di un procedimento di esproprio, il proprietario del terreno espropriato ha posto all'attenzione del Difensore civico l'esame di due questioni: la prima riguardante l'efficacia del Piano regolatore territoriale regionale (per la quale il Consorzio riteneva

estensibile il regime dei regolamenti regionali); la seconda concernente l'esecutività dell'atto di apposizione del vincolo decennale.

Sul primo punto, l'Ufficio non ha ritenuto condivisibile la tesi del Consorzio, in quanto il P.R.T. si configura come un normale atto amministrativo, che acquisisce la sua efficacia con l'approvazione da parte dei competenti organi della Regione.

Sul secondo aspetto, la questione verteva sul quesito se il termine decennale di durata del vincolo decorresse dalla data del visto di esecutività da parte della Commissione statale di controllo oppure dalla data di approvazione della relativa delibera consiliare.

A tal proposito, il Difensore civico ha ritenuto di maggior pregio la seconda tesi, anche alla luce di una costante giurisprudenza amministrativa.

10.15.9. Un diritto di segreteria davvero esagerato

Oggetto di lamentela è stato il comportamento di un Comune capoluogo di Provincia, che esigeva il pagamento di diritti di segreteria (per l'importo di £. 400.000) a titolo di ricevimento dell'atto unilaterale d'obbligo, richiesto per avere il buono

contributo relativo all'acquisto della prima casa, in base alla legge regionale n. 82/82.

E ciò mentre, in altri Comuni, i Segretari comunali effettuavano la medesima prestazione al costo di 15/20.000 lire.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, il primo importo è stato riportato alla misura praticata negli altri Comuni.

10.15.10. Il rifacimento della rete idrica fognante causa inconvenienti ad abitazioni private

In un Comune, i lavori di rifacimento della rete idrica fognante (fruenti di contributo della Regione), avevano suscitato le lamentele di un abitante del Comune stesso, che accusava infiltrazioni d'acqua nella propria abitazione.

La mediazione del Difensore civico ha convinto il Comune ad attivare l'iter procedurale per la realizzazione dei lavori finalizzati all'eliminazione degli inconvenienti lamentati.

10.15.11. Declassificazione reliquati stradali - E' competente il Comune

Nell'ambito del procedimento di sdemanializzazione di un reliquato stradale a scopo di vendita a privati cittadini, un Comune non riusciva a procedere alla declassificazione dei vari tratti di

strada non più utilizzabili ad uso pubblico, dal momento che, mentre il Co.Re.Co. sosteneva la specifica competenza in materia del Presidente della Giunta regionale (ai sensi del D.P.R. n. 495/90), il Settore LL.PP. della Regione comunicava che non avrebbe adottato alcun provvedimento, rimettendo così alla competenza del Comune la declassificazione stessa.

Sul punto il Difensore civico ha condiviso la tesi del Settore della Giunta regionale, anche alla luce di un parere del Ministero dei LL.PP., il quale precisava che, nel caso di specie, non può configurarsi una declassificazione in senso tecnico, trattandosi piuttosto di un atto di alienazione di una strada dal demanio comunale, rientrando nell'esclusiva competenza del Comune.

Spetta invece agli organi regionali disporre il passaggio di una strada (non statale) da una classe all'altra.

10.15.12. Le problematiche connesse al riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica

All'attenzione del Difensore civico sono state portate questioni assai complesse, originate dal difficile processo di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica che ha portato alla

trasformazione degli Istituti autonomi case popolari in Aziende speciali (ARET e ATER).

La relativa disciplina (L.R. 21.07.99 n. 44) ha prestato il fianco a varie interpretazioni, con vistose lacune e contraddizioni (subite soprattutto nell'iter di approvazione della legge).

Ci si riferisce in particolare ai problemi posti dalla fase transitoria di passaggio tra le vecchie e le nuove strutture, per la quale si è fatto ricorso ad una duplice gestione commissariale: quella di un Commissario straordinario, incaricato di svolgere l'ordinaria amministrazione e di fare la ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei disciolti IACP (art. 7, comma 1) e quella di un Commissario "ad acta" presso ciascuna ATER, con il compito di procedere al ricalcolo dei canoni di locazione, a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 55 del 1986, sulla base dello stato di manutenzione dell'alloggio (art. 27, comma 7).

La singolarità di quest'ultima previsione normativa - fatta rilevare dallo scrivente nelle competenti sedi - è che essa contiene una serie di ambiguità, che ne avrebbero resa difficile (come poi si è potuto constatare) la fase applicativa.

Secondo infatti la sua formulazione, il Commissario ad acta avrebbe dovuto procedere al ricalcolo del canone di locazione "qualora venisse accertato uno stato di manutenzione più favorevole agli inquilini rispetto a quello stabilito dagli Istituti".

Stando dunque alla predetta norma, dovrebbe ipotizzarsi un ricalcolo del canone solo qualora si accertasse che lo stato di manutenzione è più favorevole rispetto al coefficiente applicato dall'IACP nella determinazione del canone (in pratica solo se il canone è stato fissato applicando un coefficiente più basso rispetto al reale stato di manutenzione).

Ma una siffatta lettura andrebbe probabilmente in direzione opposta alla volontà del legislatore regionale.

Il secondo aspetto, di carattere più operativo, riguarda lo strettissimo lasso di tempo (entro il 31.10.1999) assegnato al Commissario ad acta per concludere le procedure di ricalcolo.

Tenendo conto del ritardo nell'entrata in vigore della legge, tale spazio temporale si è ridotto ad un paio di mesi, rendendo pressoché impossibile il rispetto del termine, ma ponendo anche problemi e discussioni circa il lavoro dei commissari ad acta protrattosi dopo la scadenza del 31 ottobre 1999; e ciò nonostante

l'intervento di un successivo provvedimento legislativo (L.R. 23.02.2000, n. 19), che ha accordato alla Giunta regionale la facoltà di prorogare detto incarico.

Il Difensore civico ha fatto presente al riguardo che quest'ultimo termine non poteva identificarsi rigidamente con quello di scadenza dell'incarico commissariale, in quanto il Commissario era poi tenuto a redigere anche un documento finale, contenente le risultanze della verifica (art. 27, comma 8).

**10.15.13. L'Assemblea dei Sindaci per l'elezione dei
rappresentanti in seno al C.A. dell'ATER - Una
convocazione al centro di contestazioni**

Quattro Sindaci di Comuni ricompresi nel territorio di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale hanno posto in discussione la legittimità del procedimento di convocazione (da parte dell'ANCI regionale) dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 44/99 e della conseguente elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ATER, rilevando in particolare:

1. la mancanza di una disciplina sul funzionamento della predetta Assemblea che conferisca all'ANCI il potere di convocarla;

2. l'irregolarità nella fissazione della seconda convocazione ad un'ora di distanza dalla prima;
3. l'aver fatto "ampio uso di deleghe nel più totale arbitrio pur in mancanza di apposita disciplina".

Del problema è stato investito il Difensore civico, il quale ha ritenuto utile - anche per evitare un'azione per via legale, già avviata da un'Amministrazione comunale - di fornire un proprio contributo di idee e di collaborazione.

Tanto più che i rilievi mossi apparivano tutt'altro che privi di fondamento e rischiavano di rimettere in discussione il sofferto processo di avvio delle nuove Aziende speciali.

E' stato peraltro fatto rilevare che la normativa regionale sul riordino dell'edilizia residenziale pubblica (L.R. n. 44/99) nulla dispone né sulle modalità di convocazione dell'Assemblea in questione né su forme di votazione per delega; di talché - per evidente affinità di materia - il naturale riferimento analogico non poteva non essere il sistema che regola il funzionamento degli organi comunali e provinciali.

Quanto al primo punto in discussione, era fuor di dubbio che il compito di convocare l'Assemblea dei Sindaci spettasse agli

organi regionali e che l'eventuale esercizio di tale funzione da parte di soggetti istituzionali esterni alla Regione necessitavano - in linea con la riserva di legge contenuta nell'art. 10 dello Statuto regionale - di espressa previsione normativa.

Sul secondo punto, assumeva invece valore l'art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (in vigore fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari) che, nel disciplinare le sedute dei consigli comunali, dispone che la seconda convocazione abbia luogo "in un altro giorno".

Quanto infine al terzo profilo, un utile riferimento è stato rintracciato nell'art. 25 della legge n. 142/90, il quale - trattando di partecipazione degli enti locali a strutture consortili - prevede che l'assemblea del consorzio è composta dai "rappresentanti degli associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione".

La delega pertanto dovrebbe svolgersi - in via di principio - tra soggetti incardinati nella struttura dell'Ente, secondo una diffusa dottrina che limita la delega all'esterno ai casi in cui l'interesse

rappresentativo dell'Ente stesso richieda il ricorso a persone dotate di specifiche esperienze e professionalità.

Nel caso di specie, la partecipazione del Sindaco all'elezione dei componenti il C.A. dell'ATER sembrava coniugarsi piuttosto con l'esigenza di garantire il coinvolgimento diretto del Comune ad una scelta politico-istituzionale, affidata in via ordinaria al suo organo di vertice.

A seguito di tale parere il Consiglio regionale ha varato un provvedimento legislativo (L.R. 19/2000) con cui detta più puntuali norme procedurali per la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci, demandando tale funzione all'Assessore regionale ai LL.PP. e Politica della Casa.

10.16. LAVORO

Le questioni che hanno coinvolto il settore lavoro chiamano in causa generalmente l'applicazione delle leggi sulle politiche di sostegno all'occupazione (LL.RR. 143/93; 96/97 e 55/98).

I casi più complessi, portati all'attenzione del Difensore civico, hanno ad oggetto il parere (vincolante) del Comitato per l'imprenditorialità, in coerenza con il quale il Dirigente del Servizio ha poi provveduto ad emettere il provvedimento di accoglimento o di rigetto delle domande.

Il Difensore civico si è, in linea di principio, astenuto dall'entrare nel merito delle valutazioni espresse dall'organo tecnico, ma non ha potuto non rilevare talune incongruenze e insufficienze nell'analisi e nelle conclusioni del Comitato, che avrebbero potuto essere censurate in sede di eventuale ricorso giurisdizionale.

Di qui l'invito, in più occasioni rivolto al Dirigente del Servizio, perché valutasse l'opportunità di agire in sede di autotutela, previa naturalmente acquisizione di un nuovo parere del Comitato.

Per la verità, l'atteggiamento di quest'ultimo è stato inizialmente di pregiudiziale chiusura nei riguardi della possibilità di un riesame, fino a determinare una sterile e infruttuosa polemica con la struttura assessorile.

Sul punto lo scrivente ha tenuto a precisare che l'autotutela non è un obbligo (rientrando nella sfera della discrezionalità amministrativa); nondimeno, il Comitato - quale organo di supporto e di consulenza tecnica della struttura assessorile nella quale si incardina - non può rifiutarsi di prendere in esame le richieste del Dirigente del Servizio, fatta salva ogni sua autonoma valutazione di merito.

Al di là di tali aspetti procedurali e relazionali - poi chiariti e definiti positivamente - restano aperti problemi non di poco conto, che attengono essenzialmente alla mancata predisposizione (da parte della struttura assessorile) di modalità, criteri e parametri di giudizio sufficientemente dettagliati, che possano essere utilizzati quali punti di riferimento certi, sia per il lavoro di valutazione del Comitato, sia per gli operatori che intendono beneficiare delle provvidenze regionali.

In tal senso il Difensore civico ha ripetutamente sollecitato l'emanazione di precise linee guida, alle quali gli operatori del settore possono affidarsi per redigere correttamente le domande e per presentare la documentazione a corredo, così da evitare spiacevoli sorprese nel vedersi respingere, dopo lunghe e vane attese (e, non di rado, dopo l'avvio dell'attività imprenditoriale), la richiesta di finanziamento per vizi procedurali facilmente ovviabili (attraverso soprattutto una preventiva e adeguata attività di indirizzo e di informazione).

Casi esemplari sono quelli di due Società - promotrici di altrettanti progetti per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile - che si sono vista drasticamente ridotta la misura del contributo previsto dalle LL.RR. nn. 143/95 e 96/97, a seguito del non riconoscimento di alcune voci di spesa formulate da uno Studio di consulenza commercialistica, sulla base di uno schema computerizzato, sostanzialmente analogo a quello utilizzato in occasione di precedenti pratiche di finanziamento (che non aveva dato luogo a rilievi di sorta).

Il Comitato ha proceduto (su istanza di questo Ufficio) ad un esame comparato delle due fattispecie, giustificando la diversità di

comportamento con motivazioni che lasciano ampio margine di dubbio e che confermano comunque l'esigenza di prestabilire e formalizzare le modalità cui gli utenti devono attenersi nel formulare le richieste e nel documentare i requisiti e i titoli per l'accesso ai benefici economici.

10.16.1. Concorsi per operatori EDP. Non è obbligatorio il ricorso al collocamento ai sensi della legge 56/87

Continuano a far discutere i concorsi pubblici per Operatori EDP, IV livello funzionale, banditi da enti pubblici senza ricorrere alle procedure selettive (attraverso le Sezioni di collocamento) previste dall'art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56.

Ad alcuni candidati che avevano contestato il ricorso alle normali procedure concorsuali, il Difensore civico ha ricordato che, in base a quanto chiarito anche dal Dipartimento della funzione pubblica, è ammessa la possibilità di ricoprire i posti in questione attraverso il pubblico concorso e secondo le procedure dettate dai DD.P.R. n. 270 e n. 494 del 1987.

Ciò in quanto il ricorso alle assunzioni tramite le liste di collocamento (ex art. 16 della legge 56/87) riguardano quei profili

professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

10.16.2. Arriva dopo un anno il pagamento di una borsa lavoro

Ha visto risolto positivamente il problema del pagamento di una borsa lavoro una Signora che dal 1998 attendeva dall'INPS l'assegno, più volte richiesto, per una prestazione lavorativa in un colorificio.

L'INPS ha dato pronto riscontro alla sollecitazione del Difensore civico, disponendo l'emissione del relativo mandato.

10.16.3. Contributi a fondo perduto per spese di investimento ex L.R. 136/96 - Una procedura di liquidazione che non convince

Si è rivolta all'Ufficio una Società - beneficiaria dei contributi di cui alla L.R. 136/95 - per lamentare il fatto che, in sede di liquidazione del saldo del contributo per investimenti (previsto dall'art. 8 comma, 3 della predetta legge), il Dirigente del Servizio lavoro della Regione aveva subordinato il pagamento dello stesso contributo alla "previa esibizione della ulteriore documentazione contabile dimostrativa della piena realizzazione dell'investimento".